



Commissione per le proposte di modifica di Statuto

VERBALE n. 24 del 6 maggio 2008

		P	Ass.	Ass. g.		P	Ass.	Ass. g.
1	Prof. Giorgio Cavallini <i>Delegato del Rettore</i>	x						
2	Prof. Giuseppe Petralia <i>Presidente Collegio direttori dei dipartimenti</i>	x						
3	Prof. Antonio Lucacchini <i>Decano dei Presidi di facoltà</i>	x						
4	Sig. Francesco Distefano <i>Presidente Consiglio degli studenti</i>	x						
	<i>Rappresentanti dei professori di I fascia</i>				<i>Rappresentanti degli studenti</i>			
5	Prof. Francesco Giunta			x	25 Sig. Alessandro Principi		x	
6	Prof. Giulio Soldani,	x			26 Sig. Carmelo Mamone	x		
7	Prof. Gianfranco Denti,			x	27 Sig. Marta Gallucci	x		
8	Prof. Bruno Neri,		x		28 Sig. Chiara Sabatini		x	
9	Prof. Roberto Sbrana,		x		29 Sig. Achille Adriano Rubichi		x	
					<i>Rappresentanti settori culturali</i>			
	<i>Rappresentanti dei professori di II fascia</i>				30 Dott. Matteo Novaga		x	
10	Prof. Anna Maria Rossi	x			31 Prof. Roger Fuoco		x	
11	Prof. Fabio Monzani			x	32 Prof. Gino Santoro		x	
12	Prof. Alessandro Tani	x			33 Prof. Emilio Vitale		x	
13	Prof. Mauro Sassu			x	34 Prof. Guido Carpi		x	
14	Prof. Alessandro Volpi		x		35 Prof. Giovannangelo De Francesco			x
	<i>Rappresentanti dei ricercatori</i>				36 Prof. Antonio Paparelli <i>Rappr. personale docente in Consiglio di Amm.ne</i>		x	
15	Dott. Alberto Bionda	x			37 Dott. Francesco Giorgelli <i>Rappr. personale tecnico amm.vo in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>			x
16	Dott. Giuseppe Zocco	x			38 Sig. Maurizio Falsone <i>Rappr. Studenti in Senato Accademico/Consiglio di Amm.ne</i>		x	
17	Dott. Iliaria Lolli		x					
18	Dott. Domenica Romagno		x					
19	Dott. Andrea Andreucci	x						
	<i>Rappr. personale tecnico-amm.vo</i>							
20	Sig. Andrea Degl'Innocenti	x						
21	Sig. Maria Termine	x						
22	Sig. Marco Barontini	x		x				
23	Dott. Antonella Magliocchi			x				
24	Dott. Simonetta Menchelli		x					

Dott. Riccardo Grasso Direttore Amministrativo P
Prof. Roberto Barsotti Prorettore agli affari giuridici

Martedì 6 maggio si è riunita nella Chiesa di San Paolo all'Orto – Piazza S. Paolo all'Orto n. 20 - la Commissione istituita per formulare le proposte di modifica dello Statuto di Ateneo. Il Presidente giustifica innanzitutto l'assenza dei proff. Monzani, Fuoco, Denti, De Francesco, Giunta e Petralia oltre alla dott.ssa Magliocchi e al sig. Barontini. Dà poi lettura dell'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;
- 2. Approvazione verbali;
- 3. Approvazione Titolo II - art.16 commi 9,10,11 e 12 , e articoli successivi (ex Titolo III);
- 4. Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che la Sottocommissione si è riunita ed ha elaborato il testo che di seguito viene trascritto:

Articolo 16 – Direttore della Scuola

9. *Il direttore può attribuire deleghe relative alle proprie funzioni ad un docente indicato come coordinatore dai membri di una Sezione, limitatamente alle attività di competenza della Sezione stessa.*
10. *Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della Scuola. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.*
11. *Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia, fino a nomina del nuovo direttore, subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.*
12. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai direttori delle Unità di ricerca delle Scuole di cui al comma 14 dell'art. 11, in particolare per quanto riguarda la loro elezione, revoca e durata nella carica. I regolamenti delle Scuole suddette definiscono i compiti esclusivi del direttore della Scuola e dei direttori di Unità di ricerca, anche al fine di evitare ogni sovrapposizione di funzioni e conflitti di competenza.*

Articolo 17 – Giunta della Scuola

1. *La giunta della Scuola è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.*
2. *La giunta della Scuola è composta dal direttore, che la presiede, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante, e dal direttore tecnico. Compongono inoltre la giunta le seguenti rappresentanze, elette, con voto limitato, dalle rispettive categorie fra i membri del consiglio della Scuola:*
 - a) *almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;*
 - b) *almeno un rappresentante degli studenti;*
 - c) *almeno un rappresentante dei borsisti ed assegnisti di ricerca;*
 - d) *una rappresentanza dei docenti, eletta dai medesimi costituiti in collegio unico.*

Il regolamento della Scuola stabilisce la numerosità delle suddette rappresentanze e le modalità di elezione delle medesime.

3. *La giunta dura in carica tre anni; viene in ogni caso rinnovata al momento della elezione del direttore.*
4. *Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, ad eccezione delle materie di cui all'art. 15.3, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), m), ed n). Nella delibera devono essere precisati i criteri di esercizio, la durata ed i limiti della delega. Questa perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.*
5. *I disposti di cui al presente articolo si applicano anche alle giunte delle Unità di ricerca delle Scuole di cui al comma 14 dell'art. 11.*

Articolo 18 – Corsi di studio

1. *L'offerta formativa dell'Università è articolata nei seguenti corsi di studio:*
 - a. *corsi di laurea;*
 - b. *corsi di laurea specialistica;*
 - c. *corsi di laurea specialistica a ciclo unico;*
 - d. *corsi di dottorato di ricerca;*
 - e. *corsi di specializzazione;*
 - f. *master universitari di primo livello;*
 - g. *master universitari di secondo livello.*
2. *L'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio è disposta dal [senato accademico] con le modalità e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo.*
3. *I corsi di studio di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo sono attivati in via continuativa fino ad eventuale disattivazione; quelli di cui alle lettere f) e g) sono attivati per un numero di cicli definito, in ogni caso non superiore a tre, salvo proroghe annuali disposte dal [senato accademico] in seguito a valutazione dell'attività svolta e su richiesta delle Scuole interessate.*
4. *È definito corso di studio di specifico interesse di una Scuola quello in cui i docenti afferenti alla Scuola costituiscono la maggioranza relativa dei docenti del corso di studio.*
5. *L'ordinamento di ogni corso di studio, comprendente le attività formative delle diverse tipologie ed il loro valore in crediti formativi universitari, proposto dalla Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, sentite le altre Scuole coinvolte, è deliberato dal [senato accademico] nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di ateneo.*
6. *Alle necessità logistiche, strumentali, organizzative e di coordinamento didattico di un corso di studio provvede, la Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, anche di concerto con le Scuole che vi partecipano.*
7. *La copertura degli insegnamenti o dei moduli didattici del corso di studio è stabilita secondo quanto disposto dall'art. 15, terzo comma, lettere i) e j).*

Il Presidente ricorda che nell'ultima seduta era stato rinviato all'esame della Sottocommissione il comma 8 dell'articolo 15 riguardante le modalità con le quali viene eletto il Consiglio dell'Unità di ricerca, modalità sostanzialmente analoghe a quelle attualmente vigenti per i Dipartimenti. Dà lettura dell'ultima parte del comma e sottolinea che per quanto riguarda le parti relative all'attività didattica e assistenziale queste saranno di competenza della Scuola, mentre l'Unità di ricerca si occuperà della parte relativa all'attività della ricerca. Se non vi sono obiezioni pone in votazione il comma che viene approvato. Passa ad esaminare l'articolo 16 e più precisamente il punto e) che viene approvato all'unanimità. Passa poi a dare lettura del punto f) che riguarda l'uso dei fondi di ricerca da parte dei singoli docenti e lo pone in votazione. Il punto viene approvato. Passa ad esaminare il comma 9.

Il dott. Bionda si complimenta con il Presidente per il lavoro svolto dalla Sottocommissione nel rielaborare i commi lasciati in sospeso nella precedente seduta. A suo avviso, anche il comma in esame soddisfa pienamente il contenuto che era stato oggetto della discussione della seduta precedente della Commissione facendo rilevare che, poiché ora si viene a precisare una prerogativa del Direttore mentre negli altri commi dell'articolato si parla di casi di assenza, impedimento e delle modalità di elezione, ecc., propone di inserire il comma 9 nel comma 2, laddove si parla dei compiti del Direttore.

Il Presidente afferma che questo argomento era stato affrontato anche con il prof. Denti. I commi 2 e 3 trattano dei compiti del Direttore mentre qui viene usato il verbo "potere", quindi siamo nel campo della possibilità. Preferirebbe che figurasse come un comma a sé stante in considerazione della sua rilevanza.

La prof.ssa Rossi fa rilevare che sia la composizione del Consiglio che della Giunta e le relative funzioni sono già state esaminate.

Il dott. Zocco chiede se il termine "indicato" sia stato scelto volutamente.

Il Presidente conferma.

Il prof. Lucacchini precisa che "indicato" è legato al fatto che da parte del Direttore c'è l'opportunità di individuare una persona di sua fiducia.

Il Presidente sottolinea che si deve trattare di fiducia reciproca.

Il prof. Soldani ritiene "indicazione" un termine piuttosto generico; aggiungerebbe "come da Regolamento della Scuola".

[...**studente**] chiede se la situazione descritta al comma 9 non contraddica quella indicata al comma 10 e viceversa.

Il Presidente precisa che il Decano gestisce soltanto l'ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina del Direttore. Le figure dei commi 9 e 10 non coincidono. Concorda con la proposta del prof. Soldani: "secondo quanto disposto dalla Scuola medesima".

Il dott. Bionda chiede che il comma 9 venga inserito nel tema delle prerogative cioè tra il comma 3 e il 4.

Il Presidente precisa che il comma 4 recupera quei compiti non esplicitamente indicati propone quindi che il contenuto suddetto venga inserito al comma 5. Pone poi in votazione il comma 9 che viene approvato. Dà poi lettura del comma 10 che viene approvato. Dà lettura del comma 11 formulando la seguente proposta: "Il Decano provvede a convocare le sedute del Consiglio per l'elezione del Direttore entro 30 giorni".

Il Direttore Amministrativo ritiene che nel comma 11 non sia chiaro l'aspetto relativo alla titolarità della carica. Il Decano sembra essere legato soltanto all'interruzione traumatica delle cariche del Direttore e del Vice.

Il dott. Bionda contesta poiché tali aspetti sono ben esplicitati al comma 10.

Il Direttore amministrativo propone la seguente dizione "Nel caso di mancata titolarità dell'Organo, il Decano subentra in tutte le funzioni".

Il Presidente non è perfettamente d'accordo sulla "titolarità" e propone: "In assenza di titolarità".

La prof.ssa Rossi afferma che c'è disomogeneità tra il comma 10 e 11; nel primo, in caso di assenza subentra il Decano; nel secondo subentra il Decano nelle funzioni del Direttore. Chiede se ci sia differenza tra i due comma. A suo avviso è superfluo dire “nella totalità delle funzioni” e proporrebbe “subentra al titolare dell’Organo”.

Il prof. Lucacchini fa rilevare che una cosa è quando il Decano propone di svolgere la funzione di promozione di elezione del Direttore, l'altra è quando deve svolgere direttamente le funzioni di Direttore.

Il Presidente precisa che il Decano subentra nella totalità delle funzioni in entrambi i casi.

Il Presidente pone in votazione il comma 11 che viene approvato.

Dà poi lettura del comma 12.

Entra nella sala il prof. Petralia.

Il Direttore Amministrativo sottolinea che il secondo capoverso del comma sia contraddittorio laddove tratta dei compiti del Direttore della Scuola. Il Direttore può, a suo avviso, disciplinare i conflitti ma non stabilire le funzioni: per questo ultimo compito vi è lo Statuto. Propone, pertanto: “I Regolamenti delle Scuole adottano”.

Il Presidente sottolinea che la prima parte si riferisce alle modalità di disposizione e di elezione. Propone di approvare il primo periodo e di rinviare l'approvazione della seconda parte del comma alla prossima seduta per sottoporla nuovamente all'esame della Sottocommissione. Pone, quindi, in votazione solo la prima parte del comma 12 che viene approvata. Passa, quindi, ad esaminare l'articolo 17.

Il sig. Degl'Innocenti chiede se per ogni Unità di ricerca ci sia una propria segreteria amministrativa indipendente da quella della Scuola.

Il Presidente precisa che ogni Unità ha una segreteria amministrativa. La Scuola dal punto di vista amministrativo fa ciò che fa attualmente la Facoltà. Ritiene legittima la perplessità poiché la Sottocommissione non ha ben precisato se la grande Scuola possa avere un proprio segretario amministrativo per l'attività didattica.

Il sig. Degl'Innocenti afferma che c'è la necessità di capire se l'Unità di ricerca abbia una propria segreteria amministrativa autonoma rispetto a quella della Scuola.

Il Presidente precisa che per ogni Unità di ricerca c'è un segretario amministrativo e un direttore tecnico.

La prof.ssa Rossi torna sul comma 12 e propone: “I Regolamenti delle Scuole [...] compiti esclusivi dei direttori delle Unità di ricerca [...]”.

Il Direttore Amministrativo afferma che il problema degli assetti organizzativi dei settori didattico-scientifici di servizio devono essere disciplinati nel Regolamento di organizzazione. Sarà poi il Regolamento generale che disciplinerà le Scuole.

Il Presidente fa rilevare che nello Statuto è stato inserito che le Scuole debbano avere un responsabile amministrativo ed uno tecnico.

Il Direttore Amministrativo ribadisce che, a suo avviso, tali questioni non si dovrebbero regolamentare attraverso lo Statuto.

Il Presidente non è d'accordo soprattutto con l'aver soltanto 5, 6 centri amministrativi. Ogni Scuola ed ogni Unità di ricerca devono avere un responsabile amministrativo.

La prof.ssa Rossi riformula la sua proposta: “[...] Al fine di evitare conflitti di competenza con il Direttore della Scuola”.

Il dott. Bionda ammette che l'intervento della prof.ssa Rossi sia migliorativo; tuttavia non è favorevole ad approvare il testo anche così modificato e propone di rinviarlo in Sottocommissione.

Il Presidente propone di non definire il testo del comma 12 poiché vuole risottoporlo all'esame della Sottocommissione. Passa poi ad esaminare l'articolo 17 dando lettura del comma 1 e 2 sottolineando il principio fondamentale che nella Giunta studenti, personale, assegnisti ecc. tutte le categorie devono avere un rappresentante.

Il Direttore Amministrativo chiede se i componenti che fanno parte della Giunta debbano far parte anche del Consiglio.

Il Presidente risponde in maniera affermativa.

Il Direttore Amministrativo propone “le modalità di designazione delle medesime”. Precisa che la designazione non implica l'elezione. Ciò serve per evitare le elezioni di secondo grado.

Il Presidente fa rilevare che possono esserci due problemi uno dei quali riguarda il fatto di indire un'elezione tra poche persone.

Il prof. Petralia afferma che l'elettorato attivo cambia; per il personale tecnico-amministrativo è ristretto ai membri del Consiglio.

Il dott. Bionda dichiara che ad esempio per la componente studentesca le elezioni sono il più equo modo di designazione della rappresentanza.

Il Presidente propone: “le modalità di designazione delle medesime”. Dichiara che il prof. Petralia ha richiesto se il personale docente debba essere suddiviso per categorie. A suo avviso, questo aspetto è demagogico.

Il prof. Soldani propone un Collegio unico: è d'accordo con la divisione per fasce e chiede che venga garantito un rappresentante per ogni fascia di docenza.

Il prof. Petralia precisa che esistono tre alternative: una rappresentanza per ogni fascia in ugual numero; la soluzione del Collegio unico che non garantisce rappresentanze ad alcuna fascia e la soluzione che potrebbe lasciar cadere il riferimento ad ugual numero. Toglierebbe “uguale”.

Il Presidente afferma che “uguale” va lasciato.

La sig.a Gallucci afferma di essere perplessa per quanto riguarda l'elezione pur ammettendo che l'elezione è il momento che delimita la fase di stallo e di conflitto.

Il Presidente è dell'avviso che sarà il Regolamento della Scuola a normare le modalità di designazione. Afferma che laddove la designazione non sia concordata, ci sarà l'elezione.

Il dott. Bionda rileva che l'intervento della sig.a Gallucci, a suo avviso, mirasse anche a uniformare le modalità di designazione rendendole omogenee per tutte le Scuole. “La modalità di elezione” deve, a suo avviso, far riferimento ad un criterio unico. Per quanto riguarda la rappresentanza dei docenti sottolinea che la divisione in fasce non è un punto di arrivo per la democrazia di una Scuola e ribadisce come per la designazione è importante la modalità che prevede l'elezione. Lascerebbe tutto così come è.

La prof.ssa Rossi è d'accordo con il dott. Bionda; l'elezione può essere palese per il Collegio docenti. La rappresentanza unica sembra essere una modalità pragmatica. Dichiaro che l'importante è la valenza culturale che l'individuo porta in Giunta; per questo se la Scuola non è troppo grande è assurdo pensare di far rappresentare in Giunta tutte le fasce di docenza.

Il dott. Zocco è d'accordo per una rappresentanza di fascia. Afferma che si possono creare delle situazioni assurde; esistono Facoltà che presto saranno Scuole a sistema piramidale, ma esistono anche Scuole per cui vale un sistema opposto. Dichiaro di prediligere un sistema in cui anche la fascia culturale possa essere rappresentata dai ricercatori.

Il Presidente afferma che rispetto al testo c'è la proposta seguente: "compongono invece la Giunta le rappresentanze designate", invece che "elette". È una proposta di sostituzione.

Il prof. Lucacchini dichiara che la Scuola debba essere libera di scegliere.

Il Presidente chiede di sostituire "elette" con "designate". L'emendamento viene posto in votazione ma non passa. La seconda proposta è "rappresentanza di docenti divisa in fasce di ugual numero".

Il prof. Soldani afferma che le competenze potrebbero essere diversificate. Ci sono argomenti che vengono affrontati anche in Giunta. A suo avviso mantenere la vecchia struttura del testo vigente è sempre più equilibrato.

Il dott. Bionda è d'accordo; tuttavia nel testo rielaborato dalla Sottocommissione c'è una formulazione di cui sottolinea un aspetto estremamente valido e cioè che è comunque il Regolamento che differenzia Scuola per Scuola: non è utile imporre a tutte le Scuole la stessa composizione.

Il prof. Soldani preferirebbe che fosse mantenuta la varietà culturale.

Il prof. Petralia è favorevole al mantenimento della forma vigente; precisa che nel Collegio unico ciascuno vota per chiunque. Fa l'esempio del suo caso: appartiene ad un Dipartimento di 60 persone in cui la rappresentanza per fascia viene fatta rispettando tutte le aree culturali. Le aree culturali sono tre e ciascuna elegge tre persone, una per ciascuna fascia.

Il Presidente formula la seguente proposta: "una rappresentanza di docenti eventualmente organizzata in fasce elette dai medesimi". Sarà il Regolamento della Scuola a definire se la rappresentanza sarà in fasce o meno.

La prof.ssa Rossi sottolinea che il Collegio unico non obbliga ad eleggere i primi eletti: non vincola riguardo alla costituzione delle fasce.

Il Presidente propone di inserire nel punto d) "da un ugual numero di professori di prima, seconda fascia e ricercatori". Questa è la proposta di emendamento e la pone in votazione. La proposta non viene approvata. Rimane, pertanto, la dizione iniziale. Pone in votazione il comma 2 che viene approvato. Passa poi a dare lettura del comma 3.

Il prof. Petralia chiede perché la Giunta duri in carica tre anni.

Il dott. Bionda sottolinea che la durata è importante soprattutto per chi ha il ruolo di studente ad esempio, non quello di Direttore.

Il Presidente propone che la Giunta rimanga in carica per 5 anni.

Il sig. Degl'Innocenti afferma che non ha senso che la Giunta abbia una durata; a suo avviso, dovrebbe rimanere in carica quanto il Direttore.

Il Presidente dà per approvato il comma 3 con una durata di 5 anni. Dà lettura del comma 4 ed in particolare dei punti del comma 3 dell'articolo 15 cui si fa riferimento nel comma 4. Il comma 4 viene soppresso.

Passa a dare lettura del comma 5 e lo pone in approvazione, Il comma viene approvato e diventa comma 4.

Il Direttore Amministrativo suggerisce di inserire, nell'articolo riguardante il Consiglio della Scuola, la dizione "programmazione pluriennale di Ateneo" anziché "piano di sviluppo".

Il Presidente passa ad esaminare l'articolo 18, comma 1.

Il Direttore Amministrativo afferma che è un'anomalia che il Corso di studio comprenda dottorati e master. Nei master non ci sono, infatti, Corsi di insegnamento e la questione docenza non è definita come per i normali corsi.

Il Presidente propone di lasciare solo le lettere a), b), c) ed e) e di inserire una dizione come la seguente: "poi provvede anche".

Il Direttore Amministrativo propone "l'offerta è così articolata".

Osserva poi che anche per le rimanenti lettere indicate nel comma dovrebbe essere fatto un comma separato.

Il Presidente propone di scorporare i punti d), f) e g). Sottolinea che in unico articolo sarà affermato che le Scuole organizzano dottorati, master, ecc.

Il prof. Soldani propone di modificare il titolo in "offerta formativa".

La sig.a Gallucci dichiara che dato che la Commissione sta discutendo di strutture scientifiche che si occupano sia di didattica che di ricerca e dal momento che si è parlato della Scuola e dei suoi Organi, potrebbe essere redatto un articolo intermedio che parli dell'offerta formativa in generale e poi delle disposizioni sulle singole tipologie di offerta e così via.

Il Presidente propone di riportare il comma all'esame della Sottocommissione. Propone di approvare l'articolo 18 e di pensare in seguito ad una sua ristrutturazione. Dà lettura del comma 2 che viene approvato; dà poi lettura del comma 3 proponendo di sopprimerlo in quanto pleonastico. La proposta viene approvata.

Passa quindi a dare lettura del comma 4 che diventa comma 3 e così di seguito per i comma successivi.

Il prof. Petralia sottolinea che la Sottocommissione dovrebbe tenere conto dei diversi ambiti disciplinari dei Corsi di studio.

Il Presidente afferma che se c'è un gruppo di insegnamenti forti il Corso è definito; il problema è l'Interfacoltà. Un'altra strada poteva essere quella di individuare da subito nel Senato Accademico l'oggetto che decide in merito.

La sig.a Gallucci dichiara che la proposta del prof. Petralia di rifarsi a settori scientifico-disciplinari non è poi così necessaria perché con la Riforma ci sono settori di base che devono essere considerati basilari per la formazione; i caratterizzanti sono i corsi specifici del Corso di studio. Gli altri settori contengono tutto ciò che rimane. Non pensa sia necessario fare una differenziazione. Ci sono Corsi di laurea che hanno bisogno di identificazione.

Il prof. Petralia chiede alla sig.a Gallucci chiarimenti sulle tabelle ministeriali.

La sig.a Gallucci dichiara che gli affini hanno cambiato dizione; ci sono poi altre attività. Gli affini possono comprendere tutti i settori disciplinari.

Il prof. Lucacchini afferma che per come è strutturato il testo viene fatta solo una distinzione numerica nel comma in questione. La formazione di un Corso di studio può in tal modo creare delle situazioni numeriche.

La prof.ssa Rossi dichiara che la Commissione debba garantire che per ogni Corso di studio c'è bisogno di una Scuola che se ne fa carico. I problemi sorgono per le situazioni interdisciplinari. Il criterio della numerosità può essere ambiguo. È possibile dire che la proposta venga direttamente dai docenti del Corso di studio: è una clausola di salvaguardia.

Il Presidente propone la seguente dicitura: “Salvo accordi tra le diverse Scuole partecipanti”.

Il prof. Petralia afferma che ci saranno molti casi di riconoscimento semplice delle situazioni poiché sarà difficile che proliferino i corsi Interscuola. Sottolinea che attualmente gli Interfacoltà hanno un proprio Regolamento, così dovrà essere per gli Interscuola.

Il Presidente ritiene che debba essere la Scuola a farsi carico del Corso.

Il prof. Petralia chiede se nel comma si fa riferimento a docenti di ruolo.

Il Presidente risponde affermativamente.

Il prof. Petralia sostiene che la maggioranza di cui si parla escluda perciò i supplenti; questo deve essere esplicitato.

Il Presidente ribadisce che l'unica motivazione per il comma è quella numerica; a parte questo criterio che potrà essere rivisto e la dizione che non deve comprendere “professori a contratto”, il comma può ritenersi approvato. Pone quindi in votazione il comma che viene approvato. Passa a dare lettura del comma 5.

Il prof. Petralia sottolinea che la situazione dei Corsi di studio deve essere esaminata anche perché adesso non si capisce più chi sia responsabile di tali corsi. È impossibile ridurne il numero anche perché tendono a comportarsi come un'istituzione a sé stante. Tutto questo crea un'offerta didattica disorientante. Bisognerebbe spingere per l'accorpamento di Corsi di studio affini.

Il Presidente dichiara che è stato compiuto lo sforzo di portare ogni Corso di studio sotto la Scuola; il Corso di studio non è libero rispetto alle Scuole. Dovrebbe essere inserita anche una norma statutaria, in tal senso.

Il prof. Petralia suggerisce che dovrebbero essere aggregati i Consigli dei corsi.

[... studente] afferma di non comprendere perché negli Organi non si mettano in discussione i Corsi di studio. Gli studenti sono un po' scettici al riguardo. Il Bilancio langue ma non sono accorpati né i corsi né i Dipartimenti; se questi problemi fossero risolti verrebbero risolte anche le questioni strutturali. La soluzione, a suo avviso, è quella di costituire una Commissione che si raccordi con il Nucleo di valutazione per iniziare ad operare dei tagli.

Il prof. Petralia sottolinea che la presenza studentesca sarebbe importante anche quando viene affrontato il tema degli ordinamenti didattici.

Il dott. Bionda relativamente al comma 6 sostiene che nella fase di revisione critica dell'offerta didattica la Scuola costituisce il punto fondamentale; auspica che il rinnovamento degli Organi centrali introduca importanti novità. Fa rilevare che la Sottocommissione ha pensato ai Corsi di

studio in generale non differenziando tra triennali e specialistici, ecc. Quello che è stato descritto è un modello di funzionamento futuro.

Il prof. Lucacchini ritiene che il problema reale risieda nella diseducazione della distribuzione delle risorse e finché non avverrà un cambiamento in tal senso non ci sarà soluzione.

Il prof. Soldani è d'accordo con il dott. Bionda e non comprende perché debbano essere definiti i Corsi di studio.

Il Presidente precisa che l'offerta formativa debba rientrare in queste categorie.

La sig.a Gallucci sostiene che il problema non è l'offerta formativa della Scuola che si articola in quelle forme ma è l'offerta formativa complessiva dell'Ateneo che prevede tutti i Corsi elencati nel comma che poi ognuno di questi Corsi rilascia titoli di studio e rientrerà nell'ambito di competenza delle Scuole per quello che riguarda il supporto logistico della gestione delle strutture. L'offerta formativa, a suo avviso, dovrebbe essere ridefinita complessivamente e non a livello di Scuola.

Il Presidente non è d'accordo perché il Corso di studio è interno alla Scuola e questi vengono definiti all'interno della medesima.

Il Direttore Amministrativo precisa che attivare un Corso non è un atto dovuto e che questa funzione spetta al Senato Accademico. Aggiungerebbe questa dizione: "Corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ove previsto".

Il prof. Petralia, proporrebbe all'inizio dell'articolo: "I Corsi di studio attivabili dalle Scuole sono:".

Il Presidente a sua volta proporrebbe: "l'attività didattica della Scuola si attua nell'attivazione dei Corsi di studio:".

Il Direttore Amministrativo propone "la Scuola organizza i seguenti Corsi di studio".

Il Presidente replica con "L'attività formativa della Scuola si articola in:" .

Poi pone in votazione i comma 4, 5 e 6 che vengono approvati.

Passa a dare lettura del testo degli articoli approvati che di seguito vengono trascritti:

Articolo 15 – Consiglio della Scuola

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consigli delle Unità di ricerca delle Scuole di cui al comma 14 dell'art. 11, in particolare per quanto riguarda la loro composizione e le loro competenze nelle materie connesse con l'organizzazione ed il sostegno della ricerca scientifica, definite nei regolamenti delle Scuole suddette. Rimangono comunque di esclusiva competenza del consiglio della Scuola le deliberazioni di cui alle lettere a, c, d, e, h, i, j, m, n, del comma 3 del presente articolo e, se del caso, quelle relative alle attività assistenziali.

Articolo 16 – Direttore della Scuola

2. E' compito del direttore:

- e. dare esecuzione alle delibere del consiglio circa l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e sovrintendere allo svolgimento delle attività relative;
- f. disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della Scuola; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti **dal direttore di**

concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;

9. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della Scuola. Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
10. Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della Scuola nella totalità delle sue funzioni. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.
11. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore o assenza di titolarità, il decano dei professori di ruolo di prima fascia, fino a nomina del nuovo direttore, subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni; provvede a convocare la seduta del consiglio per le elezioni del direttore entro 30 giorni dall'evento interruttivo.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai direttori delle Unità di ricerca delle Scuole di cui al comma 14 dell'art. 11, in particolare per quanto riguarda la loro elezione, revoca e durata nella carica.

Articolo 17 – Giunta della Scuola

1. La giunta della Scuola è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La giunta della Scuola è composta dal direttore, che la presiede, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante, e dal direttore tecnico. Compongono inoltre la giunta le seguenti rappresentanze, elette, con voto limitato, dalle rispettive categorie fra i membri del consiglio della Scuola:
 - a) almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
 - b) almeno un rappresentante degli studenti;
 - c) almeno un rappresentante dei borsisti ed assegnisti di ricerca;
 - d) una rappresentanza dei docenti, eletta dai medesimi costituiti in collegio unico.Il regolamento della Scuola stabilisce la numerosità delle suddette rappresentanze e le modalità di elezione delle medesime.
3. La giunta dura in carica cinque anni; viene in ogni caso rinnovata al momento della elezione del direttore.
4. I disposti di cui al presente articolo si applicano anche alle giunte delle Unità di ricerca delle Scuole di cui al comma 14 dell'art. 11.

Articolo 18 – Corsi di studio

1. L'attività formativa della Scuola si articola in:
 - a. corsi di laurea;
 - b. corsi di laurea specialistica;
 - c. corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
 - d. corsi di specializzazione;
2. L'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio è disposta dal [senato accademico] con le modalità e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di Ateneo.
3. È definito corso di studio di specifico interesse di una Scuola quello in cui i docenti afferenti alla Scuola costituiscono la maggioranza relativa dei docenti del corso di studio.
4. L'ordinamento di ogni corso di studio, comprendente le attività formative delle diverse tipologie ed il loro valore in crediti formativi universitari, proposto dalla Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, sentite le altre Scuole coinvolte, è deliberato dal [senato accademico] nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di ateneo.
5. Alle necessità logistiche, strumentali, organizzative e di coordinamento didattico di un corso di studio provvede la Scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse anche di concerto con le Scuole che vi partecipano.

6. La copertura degli insegnamenti o dei moduli didattici del corso di studio è stabilita secondo quanto disposto dall'art. 15, terzo comma, lettere i) e j).

Il Presidente facendo rilevare che la Sottocommissione non ha i tempi necessari per elaborare il testo da sottoporre all'esame della Commissione nella prossima riunione prevista per il 12 maggio, propone di rinviare la seduta al 19 e di convocare la Sottocommissione per giovedì 15 alle ore 15,30 presso il Dipartimento di ingegneria aerospaziale per continuare l'esame dell'articolo 19 e seguenti. Il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la riunione alle ore 18,40.

Il Segretario
f.to Gabriella Salamone

Il Presidente
f.to Giorgio Cavallini